

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 53-630

Legge regionale n. 1/2019. Approvazione del Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. Disposizioni sul relativo regime di aiuto. Spesa regionale di euro 2.400.000,00.



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 53-630/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 1/2019. Approvazione del Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale. Disposizioni sul relativo regime di aiuto. Spesa regionale di euro 2.400.000,00.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, all’articolo 1, declina, tra le proprie finalità il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell’impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali; il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; la salvaguardia ed il miglioramento dell’ambiente; lo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali.

Richiamato che l’articolo 11 della suddetta legge regionale n. 1/2019, come modificato dalla legge regionale n. 25/2021, stabilisce, in particolare, che la Regione Piemonte:

per l’attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui alla medesima legge, realizza, direttamente o mediante affidamento a terzi, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d’innovazione e di trasferimento tecnologico (comma 1);

per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui sopra, opera direttamente o tramite l’affidamento agli enti strumentali, l’affidamento in house, l’affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo, la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività, l’acquisizione

di consulenze specialistiche (comma 2).

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, tra cui i sopra citati aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione.

Ritenuto opportuno prevedere, in conformità alle finalità di cui alla legge regionale n. 1/2019, un Programma regionale, annualità 2025-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, tramite il quale attuare una serie di ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale (nel seguito, gli “interventi in conoscenza e innovazione”), quale azione trasversale al settore agricolo e alle aree rurali.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, a tal fine, in esito ad un'analisi di contesto afferente alla materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, ha stimato, per le annualità 2025-2026 un fabbisogno pari ad un importo massimo pari ad euro 2.400.000,00 e ha individuato gli elementi caratterizzanti gli interventi in conoscenza e innovazione su cui definire i contenuti della programmazione regionale di settore, fermo restando che risulta necessaria la trasmissione alla Commissione europea della sintesi dei suoi contenuti, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato in conformità a quanto previsto agli articoli 9 e 11 del Reg. (UE) 2022/2472.

Richiamato, inoltre, che:

- l'articolo 3 della sopra citata legge regionale n. 1/2019, al fine di promuovere la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica regionale agricola e di sviluppo rurale, ha istituito con compiti di consultazione il “Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale”, che si articola in tavoli di filiera, tematici o in altri organismi collegiali;

- la DGR n. 51-808 del 20 dicembre 2019, come modificata dalla DGR n. 10-3894 del 8 ottobre 2021, ha definito i compiti e la composizione di tale Tavolo, istituendo i Tavoli di filiera ed i Tavoli tematici, tra cui il “Tavolo sul Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura” (SCIA);

- tale Tavolo può essere consultato sia nell'ambito del rilascio di pareri previsti dalla normativa sia in ogni altro caso in cui la consultazione risulti opportuna, tra l'altro, nella formulazione della proposta alla Giunta regionale relativa alla definizione del programma regionale di ricerca ed innovazione in campo agricolo ed agli aggiornamenti dello stesso.

Richiamato, inoltre, che con DD n. 467 del 10 giugno 2022 così come integrata dalla DD n. 466 del 1° giugno 2023, sono stati nominati i componenti del “Tavolo sul Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura”, i quali scadono al termine della legislatura del Consiglio regionale, restando, comunque, in carica sino alla nuova nomina.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.400.000,00, trova copertura finanziaria con le seguenti risorse regionali:

- per euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 – annualità 2025;
- per euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 – annualità 2026.

Acquisito, ai sensi della DGR n. 51-808 del 20 dicembre 2019, come modificata dalla DGR n. 10-3894 del 8 ottobre 2021, il parere positivo espresso dal “Tavolo sul Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura” (SCIA) nella seduta del 18 novembre 2024, come da verbale conservato agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Viste:

- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 “Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;
- la Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- la DGR n. 46-117 del 02/08/2024 “Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;
- la Legge regionale n. 26 del 29 novembre 2024 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;
- la DGR n. 39-470 del 02 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026".

Ritenuto, pertanto, di approvare, in conformità alle finalità di cui alla legge regionale n. 1/2019, il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con una dotazione finanziaria pari ad un importo massimo pari ad euro 2.400.000,00.

Ritenuto, inoltre, di condizionare l'attuazione del suddetto Programma all’esito positivo della procedura di registrazione del relativo regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.400.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,
delibera

- di approvare, in conformità alle finalità di cui alla legge regionale n. 1/2019, il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con una dotazione finanziaria pari ad un importo massimo pari ad euro 2.400.000,00;
-di condizionare l'attuazione del suddetto Programma all’esito positivo della procedura di registrazione del relativo regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione;
- che il presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 2.400.000,00, trova copertura finanziaria con le seguenti risorse regionali:

- per euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2025 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 – annualità 2025;
- per euro 1.200.000,00 con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 166033/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 – annualità 2026;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura”, l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione

nonché, ai sensi degli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative al Programma, di cui alla presente deliberazione, e del link al sito web regionale che dia accesso integrale alla relativa documentazione, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea essendo la conclusione della suddetta procedura di registrazione condizione per la sua attuazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-630-2024-All_1-
03_all_A_DGR_2025_26_revisioni2_tav_SCIA_(1)_rev_rev.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

LEGGE REGIONALE N. 1/2019. PROGRAMMA REGIONALE, 2025-2026, DEGLI AMBITI DI INTERVENTO IN MATERIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE AGRICOLO E DELLO SVILUPPO RURALE

Sommario

1 FINALITÀ.....	3
2 Programma regionale in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale.....	4
2.1 Coerenza del programma regionale con la Politica Agricola Comune.....	4
2.2 Definizione delle modalità di attuazione degli interventi.....	6
2.3 Modalità di sovvenzione.....	6
2.4 partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali.....	6
2.5 Norme comuni.....	6
2.5.1 Scienza aperta.....	7
2.5.2 Norme etiche.....	7
2.5.3 Sicurezza.....	8
2.5.4 Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari della Regione Piemonte.....	8
2.5.5 Sospensione, risoluzione e riduzione.....	8
3 SERVIZI ED INTERVENTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.....	10
3.1 Soggetti attuatori e modalità di realizzazione dei servizi e interventi.....	10
3.2 Ambito di applicazione e forma delle sovvenzioni.....	11
3.3 Principi generali applicabili alle sovvenzioni.....	11
3.4 Altre disposizioni relative alle sovvenzioni.....	12
3.4.1 Convenzione di sovvenzione.....	12
3.4.2 Attuazione della sovvenzione.....	13
3.4.3 Impegni.....	13
3.4.4 Necessità di arrestare il progetto in seguito all'ottenimento di risultati intermedi insoddisfacenti.....	13
3.4.5 Proprietà e tutela.....	14
3.4.6 Sfruttamento e diffusione.....	14
3.4.7 Trasferimento e concessione di licenze.....	16
3.5 ricerca industriale.....	17
3.5.1 Programmi o progetti di ricerca nel settore agricolo.....	17
3.5.1.1 Che cos'è.....	17
3.5.1.2 Beneficiari.....	17
3.5.1.3 Costi ammissibili.....	17
3.5.1.4 Intensità dell'aiuto.....	18

3.5.1.5 Condizioni per la concessione dell'aiuto.....	18
3.5.1.6 Condizioni di ammissibilità.....	20
3.5.1.7 Criteri di valutazione.....	20
3.5.2 Ricerca industriale nelle aree rurali.....	21
3.5.2.1 Che cos'è.....	21
3.5.2.2 Beneficiari.....	21
3.5.2.3 Costi ammissibili.....	21
3.5.2.4 Intensità dell'aiuto.....	22
3.5.2.5 Condizioni per la concessione dell'aiuto.....	23
3.5.2.6 Condizioni di ammissibilità.....	24
3.5.2.7 Criteri di valutazione.....	25
3.5.3 Appalti pubblici per i servizi di ricerca.....	25
3.5.3.1 Servizi di ricerca e sviluppo.....	25
3.5.3.1.1 Ambito applicativo.....	25
4 DISPOSIZIONI FINALI.....	26
5 5. Dotazione finanziaria.....	27

1 FINALITÀ

Il presente Programma regionale, annualità 2024-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale (nel seguito, “Programma regionale”) si attua, quale azione di intervento trasversale al settore agricolo e alle aree rurali, tramite una serie di interventi in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale (nel seguito, gli “interventi in conoscenza e innovazione”).

Le finalità degli interventi in conoscenza e innovazione concorrono:

- a) al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
- b) alla valorizzazione dell'impresa agricola;
- c) al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;
- d) alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi;
- e) alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano;
- f) al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate;
- g) al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo;
- h) al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia nelle zone rurali, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità;
- i) all'affermazione ed alla crescita della responsabilità sociale delle imprese, con particolare riferimento alla salvaguardia della dignità del lavoro;
- l) ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali;
- m) alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

- n) al rispetto della lealtà e della trasparenza nelle transazioni commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali;
- o) allo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali, nonché dell'attività polifunzionale commerciale e di servizio di prossimità per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare nei settori dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale;
- p) al contrasto della desertificazione commerciale ed allo sviluppo turistico nelle aree rurali e montane, anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le micro imprese dei diversi settori economici operanti all'interno delle filiere produttive;
- q) alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione, concorrendo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;
- r) alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli;
- s) allo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera ed al rafforzamento delle reti d'impresa;
- t) allo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agricoli e agroalimentari;
- u) alla protezione dei suoli agricoli attraverso il contenimento di consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

2 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO IN MATERIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE AGRICOLO E DELLO SVILUPPO RURALE

2.1 COERENZA DEL PROGRAMMA REGIONALE CON LA POLITICA AGRICOLA COMUNE

La programmazione in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico si attua in maniera complementare a quanto previsto dalla Politica agricola comune (PAC). La PAC, infatti, individua l'obiettivo di ammodernamento dell'agricoltura

e delle zone rurali promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo quale obiettivo trasversale rispetto ai tre obiettivi generali di: (a) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine; (b) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi; (c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Al fine di assicurare una concreta integrazione con la PAC, la programmazione regionale si rifà, nella sua articolazione operativa, agli obiettivi specifici individuati a livello europeo e ai rispettivi indicatori di contesto e di impatto.

Gli obiettivi specifici utilizzati nella programmazione regionale sono:

- “sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola”;
- “migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine”;
- “migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore”;
- “contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile”;
- “promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche”;
- “contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi”;
- “facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali”;
- “promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare”;
- “migliorare la risposta dell'agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche”.

2.2 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli atti che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato sono oggetto di notifica o di comunicazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) secondo il seguente dettaglio:

- comunicazione ai sensi del Reg. (UE) 2014/651, Art. 25 per quel che riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui al [§ 3.5.2](#);
- comunicazione ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, Art. 38 per quel che riguarda le attività di cui al [§ 3.5.1](#).

2.3 MODALITÀ DI SOVVENZIONE

Gli interventi in innovazione e conoscenza che prevedono l'erogazione di sovvenzioni sono realizzati sotto forma di contributi in conto capitale.

Le sovvenzioni sono attivate a seguito di una domanda individuale o tramite un soggetto capofila rappresentante di un progetto.

2.4 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Nella partecipazione a programmi extraregionali, si promuovono e sostengono progetti di interesse regionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati a livello internazionale, nazionale o interregionale attenendosi alle modalità di presentazione delle proposte e/o di partecipazione previste dai diversi programmi e nel rispetto delle indicazioni generali contenute nel Programma regionale.

2.5 NORME COMUNI

Il finanziamento dei servizi ed interventi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico di cui al [§ 3](#) rispetta le seguenti norme comuni.

2.5.1 SCIENZA APERTA

Il Programma regionale incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi:

- a) accesso aperto¹ alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate;
- b) accesso aperto² ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»). Si presta altresì attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.

Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta, anche a beneficio delle PMI.

2.5.2 NORME ETICHE

Le azioni svolte rispettano i principi etici e il pertinente diritto dell'Unione, nazionale e internazionale, fra cui la Carta e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi, con particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire la protezione dell'ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.

I soggetti giuridici che partecipano a un'azione forniscono:

- a) un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e al probabile impatto delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità di cui al capoverso precedente e una descrizione del modo in cui questa sarà assicurata;
- b) la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da *All European Academies* e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti.

Le proposte sono vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse. Tali azioni sono sottoposte a una valutazione etica. Gli esami etici e le valutazioni etiche sono svolti con il sostegno di esperti in materia. È garantita la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici, fatta salva la riservatezza del contenuto di tali procedure.

I soggetti giuridici partecipanti a un'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi, quali le autorità di

1 L'accesso online offerto gratuitamente all'utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni finanziate.

2 V. nota 1.

protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, all'amministrazione regionale.

Se del caso, si effettuano controlli etici. I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai capoversi precedenti e che non sono dunque ammissibili sotto il profilo etico sono respinte o cessate una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico.

2.5.3 SICUREZZA

Le azioni svolte rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative dell'Unione e nazionali.

Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell'Unione e nazionale.

Ove opportuno, si applica una procedura per l'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

I soggetti giuridici partecipanti a un'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate o generate nell'ambito dell'azione.

Se del caso, possono essere svolti controlli di sicurezza.

Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.

2.5.4 COOPERAZIONE FINALIZZATA A TUTELARE GLI INTERESSI FINANZIARI DELLA REGIONE PIEMONTE

Ogni persona o entità che riceve fondi pubblici coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari della Regione Piemonte e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui essa ha bisogno per esercitare integralmente le sue competenze.

Ogni persona o entità che riceve fondi accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al capoverso precedente e garantisce che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi concedano diritti equivalenti.

2.5.5 SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Titolo IX ("Controlli, vigilanza e sanzioni") della L.R. 1/2019:

- qualora una procedura di aggiudicazione o di attribuzione risulti inficiata da irregolarità o frodi, essa viene sospesa e può essere adottata ogni misura necessaria, incluso l'annullamento della procedura stessa. L'amministrazione regionale informa immediatamente l'autorità giudiziaria in merito a sospetti casi di frode;
- qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'amministrazione regionale può:
 - a) rifiutarsi di assumere l'impegno giuridico;
 - b) sospendere i pagamenti;
 - c) sospendere l'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - d) se del caso, risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari;
- l'amministrazione regionale può sospendere i pagamenti o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:
 - a) l'esecuzione dell'impegno giuridico risulti essere stata inficiata da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
 - b) sia necessario verificare se le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano effettivamente avuto luogo;
 - c) le irregolarità, le frodi o le violazioni degli obblighi rimettano in discussione l'affidabilità o l'efficacia dei sistemi di controllo interno dell'amministrazione regionale o la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
- qualora le presunte irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi di cui alla lettera b) del trattino precedente, non vengano confermati, l'esecuzione o i pagamenti riprendono non appena possibile;
- nei casi di cui alle lettere a) e c), di cui al terzo trattino, l'amministrazione regionale può risolvere l'impegno giuridico integralmente o soltanto per quanto riguarda uno o più destinatari;
- oltre alle misure precedenti, l'amministrazione regionale può ridurre la sovvenzione, il contributo previsto o il prezzo dovuto nell'ambito di un contratto proporzionalmente alla gravità delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, compreso il caso in cui le attività in questione non siano state eseguite o siano state eseguite in modo carente, parziale o tardivo.

3 SERVIZI ED INTERVENTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

3.1 SOGGETTI ATTUATORI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI

All'interno del Programma Regionale, la Regione Piemonte può realizzare direttamente indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico.

La possibilità di realizzare direttamente tali attività è subordinata alla disponibilità di personale con competenze adeguate alle attività da svolgere e alla coerenza di tali attività con la declaratoria delle attività del Settore interessato. L'attivazione di specifiche prestazioni di servizi necessarie alla realizzazione delle attività svolte direttamente dall'amministrazione regionale è comunque sottoposta al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In alternativa alla realizzazione diretta di cui sopra, si possono affidare i servizi e gli interventi di indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico con le seguenti modalità:

- a) l'affidamento a enti strumentali o *in house*;
- b) l'affidamento a organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, alle strutture dei servizi di sviluppo e ad altri soggetti operanti nel settore agricolo:
 - 1) dei servizi di indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico rispettando, oltre alle norme comuni di cui al [§ 2.5](#), quelle in materia di contratti pubblici stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - 2) degli interventi di indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico attraverso l'emanazione di bandi pubblici che, oltre a rispettare le norme comuni di cui al [§ 2.5](#), rispettano anche quelle contenute nella [§ 3.4](#);
- c) il finanziamento dei programmi di attività degli enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura cui la Regione Piemonte partecipa;

- d) la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, le strutture dei servizi di sviluppo e ad altri soggetti operanti nel settore agricolo secondo il seguente dettaglio:
- 1) nel caso di collaborazione con altra amministrazione pubblica, l'amministrazione regionale, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti e quelle di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può concludere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/202014, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - 2) nel caso specifico di collaborazione con le Università, fermo restando quanto specificato al punto qui sopra, l'amministrazione regionale può stipulare convenzioni di collaborazione ai sensi di quanto disposto all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
 - 3) l'amministrazione regionale può inoltre stipulare accordi o convenzioni con altri soggetti qualora ciò sia previsto da apposite norme e alle condizioni previste da tali norme;
- e) l'acquisizione di consulenze specialistiche che, oltre a rispettare le norme comuni di cui al [§ 2.5](#), rispettano anche e le norme in materia di contratti pubblici stabilite dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E FORMA DELLE SOVVENZIONI

Fatte salve tipologie di costi semplificati espressamente previsti dalle norme sugli aiuti di Stato, i contributi possono assumere unicamente la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto («importo massimo della sovvenzione»), fissato sulla base dei costi ammissibili stimati.

Le sovvenzioni sono inoltre espresse in percentuale dei costi ammissibili stimati.

Fatto salvo il tasso di cofinanziamento stabilito negli atti amministrativi, la sovvenzione non supera i costi ammissibili.

3.3 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni rispettano i seguenti principi:

- a) parità di trattamento;

- b) trasparenza: le sovvenzioni sono attribuite a seguito della pubblicazione di inviti a presentare proposte;
- c) cofinanziamento: a eccezione del caso in cui le norme prevedano un contributo del 100% dei costi ammissibili, le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento: pertanto, in tal caso, le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento non provengono interamente dalla sovvenzione. Il cofinanziamento può essere erogato sotto forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall'intervento ovvero di contributi finanziari da parte di terzi;
- d) divieto di cumulo e di doppio finanziamento: per uno stesso intervento può essere attribuita una sola sovvenzione a favore di uno stesso beneficiario. In nessun caso vengono finanziati due volte i medesimi costi;
- e) non retroattività: salvo quanto diversamente stabilito nel seguito di questa lettera, le sovvenzioni non sono attribuite retroattivamente. Può essere attribuita una sovvenzione per un intervento già avviato solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'intervento prima della firma della convenzione di sovvenzione. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse;
- f) divieto del fine di lucro: le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto nell'ambito dell'intervento attuato del beneficiario («principio del divieto del fine di lucro»). Ai fini della presente lettera, si definisce profitto un surplus delle entrate, calcolato al momento del pagamento a saldo, rispetto ai costi ammissibili dell'intervento, in cui le entrate sono limitate alla sovvenzione regionale e ai ricavi generati dall'intervento. La presente lettera non si applica agli interventi attuati da organizzazioni senza scopo di lucro. Qualora si ottenga un profitto, l'amministrazione regionale ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo regionale ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'intervento.

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOVVENZIONI

3.4.1 CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta.

La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue:

- a) l'oggetto;
- b) il beneficiario;
- c) la durata, e precisamente:
 - i) la data di entrata in vigore;
 - ii) la data di inizio e la durata del progetto o dell'esercizio cui la sovvenzione si riferisce;
- d) la descrizione del progetto insieme alla descrizione dei risultati attesi;

- e) l'importo massimo del finanziamento, il bilancio di previsione del progetto e la forma della sovvenzione;
- f) le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e, se del caso, le norme in materia di appalti pubblici;
- g) l'accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui alla [§ 2.5.4](#);
- h) le disposizioni in materia di visibilità dell'intervento finanziario del Programma regionale, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna;
- i) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.

Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per scopo o per effetto l'introduzione di variazioni che possano rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le convenzioni di sovvenzione stabiliscono i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché dell'amministrazione regionale, conformemente alle presenti disposizioni attuative. Stabiliscono inoltre il ruolo e i compiti del coordinatore.

3.4.2 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

In caso di intervento attuato da un gruppo di cooperazione, se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'intervento, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti del Programma regionale, a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti.

La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e il riconoscimento dei relativi acconti. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o, ove debitamente giustificato, cessata.

3.4.3 IMPEGNI

L'amministrazione regionale definisce gli impegni che i beneficiari devono rispettare fini dell'attuazione dell'intervento finanziato, stabilendo contestualmente le riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di mancato rispetto di tali impegni, in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata.

3.4.4 NECESSITÀ DI ARRESTARE IL PROGETTO IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DI RISULTATI INTERMEDI INSODDISFACENTI

Durante l'attuazione del progetto, i risultati intermedi ottenuti possono evidenziare, in maniera oggettiva, il fatto che l'idea che doveva essere testata e sviluppata non mantiene le sue promesse e che è meglio pertanto fermare il progetto. Nel caso in cui il beneficiario, singolo o gruppo di

cooperazione, sulla base di tali evidenze oggettive, decida di arrestare il progetto, sono rimborsabili le spese sostenute fino a quel punto e, a patto che il beneficiario abbia seguito correttamente il piano stabilito, non ci sono conseguenze finanziarie fatto salvo quanto specificato qui di seguito: se il progetto comprende un investimento in infrastrutture o un investimento produttivo, il contributo concesso per tale investimento deve essere rimborsato se l'investimento cessa o viene trasferito, cambia proprietà o ha una modifica sostanziale che alteri la sua natura entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.

3.4.5 PROPRIETÀ E TUTELA

I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi nella convenzione di sovvenzione.

Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

- a) hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
- b) non è possibile:
 - 1) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; o
 - 2) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell'accordo consortile o nell'accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sublicenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dal Programma regionale proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi. Nel decidere in merito alla tutela prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

L'eventuale sfruttamento commerciale dei risultati di proprietà comune può essere regolato tramite accordo scritto tra le parti

3.4.6 SFRUTTAMENTO E DIFFUSIONE

Tutti i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dal Programma regionale si adoperano al massimo per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati in via diretta o indiretta, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente alla [§ 3.4.7](#).

L'atto amministrativo con cui si regola l'attribuzione delle sovvenzioni può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

I beneficiari diffondono i loro risultati non appena praticabile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.

L'atto amministrativo con cui si regola l'attribuzione delle sovvenzioni può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell'amministrazione regionale.

I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.

L'accesso aperto ai dati di ricerca è previsto come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari — compreso lo sfruttamento commerciale — e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell'Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

L'atto amministrativo con cui si regola l'attribuzione delle sovvenzioni può prevedere incentivi o obblighi supplementari al fine dell'adesione alle pratiche di scienza aperta.

I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati in intervento finanziato nell'ambito del programma in linea con i principi FAIR³ e adottano un piano di gestione dei dati.

Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego dell'EOSC⁴ a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito del progetto finanziato. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione dei risultati. In tal caso, i risultati non sono diffusi, a meno che non si adottino misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

Se non diversamente previsto nell'atto amministrativo con cui si regola l'attribuzione delle sovvenzioni, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento dei risultati previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente all'esterno della Regione Piemonte, i richiedenti spiegano come tale sfruttamento sia comunque da considerare nell'interesse della Regione Piemonte.

³ v. § 2.5.1.

⁴ *European Open Science Cloud* (cloud europeo per la scienza aperta). Sito Internet: <https://eosc-portal.eu/>.

I beneficiari aggiornano il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati durante il progetto e dopo la sua conclusione.

I beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

3.4.7 TRASFERIMENTO E CONCESSIONE DI LICENZE

I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godano ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica contiene informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento della proprietà dei risultati da parte di un altro beneficiario se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non ha luogo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.

Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto dell'amministrazione regionale di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

- a) i beneficiari che hanno prodotto i risultati hanno ricevuto finanziamenti dal Programma regionale;
- b) il trasferimento o la concessione di licenze è a favore di un soggetto giuridico stabilito all'esterno del territorio regionale; e
- c) il trasferimento o la concessione di licenze non è compatibile con gli interessi della Regione Piemonte.

Qualora sia previsto il diritto di opposizione, il beneficiario comunica preventivamente l'intenzione di trasferire la proprietà dei risultati o concedere una licenza esclusiva sui risultati. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi della Regione Piemonte.

3.5 RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali.

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3.5.1 PROGRAMMI O PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE AGRICOLO

3.5.1.1 Che cos'è

Progetti di ricerca industriale, eventualmente raggruppati in un unico programma, relativi ai prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3.5.1.2 Beneficiari

Organismi di ricerca e/o di diffusione della conoscenza⁵ da soli o in un gruppo di cooperazione (costituito come ATS).

3.5.1.3 Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

⁵ Un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
- i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

3.5.1.4 Intensità dell'aiuto

L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

3.5.1.5 Condizioni per la concessione dell'aiuto

Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza e non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

L'aiuto non può essere concesso a favore:

- a) di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) alle imprese in difficoltà⁶;

6 Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o

L'aiuto non è subordinato all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'aiuto non limita la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione.

Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore agricolo o in uno dei suoi relativi comparti.

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale:

- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
- d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti non possono essere cumulati con i pagamenti del Piano Strategico della PAC né con i finanziamenti nazionali integrativi in relazione agli stessi costi ammissibili.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili.

soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

3.5.1.6 Condizioni di ammissibilità

Valutazione positiva dei seguenti aspetti:

- sufficiente livello di dettaglio dei protocolli tecnico/scientifici;
- articolazione del progetto in attività in cui ognuna si conclude con un deliverable o definitivo o propedeutico a una successiva attività programmata;
- disegno sperimentale/robustezza “statistica” adeguati agli obiettivi proposti;
- disponibilità delle attrezzature necessarie;
- disponibilità delle competenze (anche, se necessario, attraverso l'attivazione di idonee consulenze);
- congruità economica delle spese ipotizzate;
- appropriatezza delle strutture e procedure di gestione compresa la gestione del rischio.

3.5.1.7 Criteri di valutazione

Vengono aperti bandi distinti (e quindi graduatorie differenti e autonome) per ciascuno degli obiettivi specifici di cui alla [§ 2.1](#), eventualmente con riferimento a specifici settori o a temi particolari per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica.

Valutazione dell'Eccellenza della proposta, intesa come:

- 1a. Chiarezza e pertinenza degli obiettivi (0-5 punti);
- 1b. Bontà dell'idea e credibilità della metodologia proposta (0-5 punti);
- 1c. Giudizio su quanto il lavoro proposto va oltre lo stato dell'arte e dimostra un potenziale innovativo (0-5 punti);
- 1d. Valutazione appropriata dell'approccio interdisciplinare (0-5 punti; solo, se del caso, al fine di risolvere eventuali situazioni di parità).

Valutazione dell'Impatto della proposta, intesa come:

- 2a. il contributo che i risultati progettuali potrebbero apportare al miglioramento degli indicatori di impatto specifici pertinenti per ciascun obiettivo (0-5 punti);

2b. qualità delle azioni di sfruttamento e disseminazione dei risultati (incluse quelle relative alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale), di gestione dei dati della ricerca, e di comunicazione delle attività progettuali a specifici target di riferimento (0-5 punti);

Punteggio minimo: 16/25 complessivo (compresi i criteri 1a, 1b e 1c) e 3/5 in ciascuno dei criteri 1a, 1b, 1c, 2a e 2b.

3.5.2 RICERCA INDUSTRIALE NELLE AREE RURALI

3.5.2.1 Che cos'è

Progetti di ricerca industriale, eventualmente raggruppati in un unico programma, relativi alle aree rurali.

3.5.2.2 Beneficiari

Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza⁷, imprese, consulenti e tecnici, ONG, ecc. da soli o in un gruppo di cooperazione (costituito come ATS).

3.5.2.3 Costi ammissibili

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato⁸, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

⁷ V. nota 5.

⁸ «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; tali costi sono ammessi sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria del 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di cui alle lettere da a) a d). I costi del progetto utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili di cui alle lettere da a) a d).

3.5.2.4 Intensità dell'aiuto

50 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto è aumentata, per le medie imprese, al 60% dei costi ammissibili e, per le piccole imprese, al 70% dei costi ammissibili⁹.

Inoltre, se è soddisfatta almeno una delle quattro condizioni seguenti:

- a) il progetto prevede la collaborazione effettiva¹⁰ tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE¹¹, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- b) il progetto prevede la collaborazione effettiva¹² tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- c) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
- d) il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;

le percentuali di aiuto sono le seguenti: il 65 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale quale valore di base, aumentato al 75% per le medie imprese e all'80% per le piccole imprese.

In deroga a quanto sopra, laddove:

⁹ Per le dimensioni delle imprese e, più sotto, la definizione di PMI, si veda l'Allegato I del Reg. (UE) 2014/651.

¹⁰ La collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, pertanto, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. La fornitura di servizi di ricerca e sviluppo e le attività di ricerca e sviluppo svolte per conto di imprese non sono considerate attività R&S indipendenti.

¹¹ Accordo sullo Spazio economico europeo, il quale inserisce l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (paesi EFTA-SEE) nel mercato interno dell'UE, garantendo la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, nonché politiche unificate in materia (concorrenza, trasporti, energia, cooperazione economica e monetaria).

¹² V. nota 10.

- l'organismo di ricerca non svolga attività economiche oppure svolga attività economiche e non economiche e i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate sono nettamente separati (ad esempio mediante i rendiconti finanziari annui) o;
- l'attività economica dell'organismo di ricerca assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;

se, all'interno del progetto, l'attività dell'organismo di ricerca consiste:

- in attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la ricerca e sviluppo collaborativa nel cui ambito tale organismo intraprende un'effettiva collaborazione¹³ o;
- nell'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source, e, eventualmente, attività di trasferimento di conoscenze svolte dall'organismo di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca (il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta);

il finanziamento dell'organismo di ricerca è del 100%.¹⁴

3.5.2.5 Condizioni per la concessione dell'aiuto

L'aiuto non può essere concesso a favore:

- a) di un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno;
- b) di imprese in difficoltà¹⁵.

L'aiuto non è subordinato all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato.

L'aiuto non è subordinato all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'aiuto non limita la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

¹³ V. nota 10.

¹⁴ Poiché le attività di cui trattasi, rientrano nel concetto di finanziamento pubblico di attività non economiche di cui al paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2022/C 414/01, il finanziamento pubblico di tali attività non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 e non è pertanto soggetto alla disciplina degli Aiuti di Stato.

¹⁵ V. nota 6.

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione.

Prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario deve presentare domanda scritta di aiuto alla Regione Piemonte.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, fatta eccezione per quanto previsto alla lett. e) del [§ 3.5.2.3](#).

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili.

3.5.2.6 Condizioni di ammissibilità

Valutazione positiva dei seguenti aspetti:

- sufficiente livello di dettaglio dei protocolli tecnico/scientifici;
- articolazione del progetto in attività in cui ognuna si conclude con un deliverable o definitivo o propedeutico a una successiva attività programmata;
- disegno sperimentale/robustezza “statistica” adeguati agli obiettivi proposti;
- disponibilità delle attrezzature necessarie;
- disponibilità delle competenze (anche, se necessario, attraverso l'attivazione di idonee consulenze);
- congruità economica delle spese ipotizzate;
- appropriatezza delle strutture e procedure di gestione compresa la gestione del rischio.

3.5.2.7 Criteri di valutazione

Vengono aperti bandi distinti (e quindi graduatorie differenti e autonome) per ciascuno degli obiettivi specifici di cui alla [§ 2.1](#), eventualmente con riferimento a specifici settori o a temi particolari per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica.

Valutazione dell'Eccellenza della proposta, intesa come:

- 1a. Chiarezza e pertinenza degli obiettivi (0-5 punti);
- 1b. Bontà dell'idea e credibilità della metodologia proposta (0-5 punti);
- 1c. Giudizio su quanto il lavoro proposto va oltre lo stato dell'arte e dimostra un potenziale innovativo (0-5 punti);
- 1d. Valutazione appropriata dell'approccio interdisciplinare (0-5 punti; solo, se del caso, al fine di risolvere eventuali situazioni di parità).

Valutazione dell'Impatto della proposta, intesa come:

- 2a. il contributo che i risultati progettuali potrebbero apportare al miglioramento degli indicatori di impatto specifici pertinenti per ciascun obiettivo (0-5 punti);
- 2b. qualità delle azioni di sfruttamento e disseminazione dei risultati (incluse quelle relative alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale), di gestione dei dati della ricerca, e di comunicazione delle attività progettuali a specifici target di riferimento (0-5 punti).

Punteggio minimo: 16/25 complessivo (compresi i criteri 1a, 1b e 1c) e 3/5 in ciascuno dei criteri 1a, 1b, 1c, 2a e 2b.

3.5.3 APPALTI PUBBLICI PER I SERVIZI DI RICERCA

3.5.3.1 Servizi di ricerca e sviluppo

3.5.3.1.1 Ambito applicativo

La Regione Piemonte può emanare appalti pubblici per la stipula di contratti pubblici, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 relativi a:

- Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini¹⁶;
- Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale¹⁷;
- Servizi di ricerca¹⁸;

16 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73000000-2.

17 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73100000-3.

18 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73110000-6.

- Servizi di laboratorio di ricerca¹⁹
- Servizi di sviluppo sperimentale²⁰;
- Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo²¹;
- Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica²²;
- Collaudo e valutazione²³;

purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte, per essere destinati all'esercizio della propria attività;
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dalla Regione Piemonte²⁴.

Si applicano le pertinenti norme del D. Lgs. 36/2023.

4 DISPOSIZIONI FINALI

Al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura della Direzione Agricoltura e Cibo, è demandata la gestione tecnica e amministrativa della programmazione degli interventi in innovazione e conoscenza e della loro attuazione, tra cui in particolare:

- la partecipazione a organismi e reti interregionali, nazionali, internazionali;
- l'organizzazione e il coordinamento sia con i Settori della Direzione Agricoltura e Cibo e altre Direzioni regionali se opportuno sia dei portatori di interesse esterni alle delle strutture regionali, tramite il Tavolo SCIA;
- il coordinamento della promozione, partecipazione e sostegno regionale a programmi extraregionali;
- il finanziamento dei programmi di cui alla lett. d) della [§ 3.1](#)
- la gestione delle collaborazioni di cui alla lett. e) della [§ 3.1](#);
- la gestione dei bandi pubblici per la concessione di sovvenzioni di cui alla [§ 3.2.1](#), fatte salve le competenze del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore;

19 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73111000-3.

20 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73120000-9.

21 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73300000-5.

22 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73420000-2.

23 Reg. (CE) n. 2008/213 della Commissione, all. I, CPV 73430000-5.

24 D. Lgs. 36/2023, art. 135, c. 1

- la definizione, anche attraverso l'acquisizione di pareri specialistici, delle modalità operative attraverso cui quantificare gli indicatori di contesto e di impatto ai fini della valutazione delle proposte progettuali.

5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente programma è di euro 2.400.000,00, con la seguente ripartizione tra i seguenti obiettivi specifici:

- “sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola”: euro 600.000,00;
- “migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine”: euro 600.000,00;
- “contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile”: euro 600.000,00;
- “promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche”: euro 600.000,00.